

N. 04803/2014REG.PROV.COLL.

N. 06998/2014 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 6998 del 2014, proposto da:
FERRARI ONORANZE FUNEBRI S.R.L., in persona del legale rappresentante in carica,
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Daniele Toffanin, con domicilio eletto presso la Segreteria
del Consiglio di Stato in Roma, p.za Capo di Ferro, n. 13;

contro

ASM ROVIGO S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli
avv. Francesco Mazzaroli e Andrea Manzi, con domicilio eletto presso l'avv. Andrea Manzi in
Roma, via Federico Confalonieri, n. 5;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. VENETO – VENEZIA, Sez. I, 911 del 24 giugno 2014, resa tra le parti,
concernente ingiunzione al pagamento somme di denaro per operazioni di polizia mortuaria e
cimiteriali eseguite nel corso degli anni 2011-2012;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Asm Rovigo S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2014 il Cons. Carlo Saltelli e uditi per le parti gli avvocati Giovanni Daniele Toffanin, Andrea Manzi e Francesco Mazzarolli;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

FATTO E DIRITTO

1. Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sez. I, con decreto n. 882 dell'8 luglio 2013 ha accolto il ricorso per decreto ingiuntivo proposto dalla ASM Rovigo S.p.A. ed ha ingiunto alla società Ferrari Onoranze Funebri s.r.l. il pagamento della somma di €. 26.567,88, oltre interessi legali e spese di giudizio (comprendenti di IVA e CPA) in relazione ad operazioni di polizia mortuaria e cimiteriali di cui alle fatture dal n. 1304 del 17 dicembre 2011 al n. 1527 del 20 dicembre 2012.
2. Con la successiva sentenza n. 911 del 24 giugno 2014 lo stesso tribunale ha respinto l'opposizione spiegata dalla soc. Ferrari Onoranze Funebri s.r.l. ed ha confermato il predetto decreto ingiuntivo, ritenendo in particolare sussistente nella controversia de qua sia la giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 118 e 133, comma 1, lett. c.), c.p.a., che la legittimazione passiva dell'opponente, oltre che provata, nel merito, la fondatezza della pretesa azionata.
3. La soc. Ferrari Onoranze Funebri s.r.l. con atto di appello notificato il 25 luglio 2014 ha chiesto la riforma della predetta sentenza alla stregua di cinque motivi di gravame, attraverso i quali ha reiterato le eccezioni di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, di difetto di legittimazione passiva e di infondatezza, e comunque di carenza di prova, del credito azionato (anche a causa della nullità delle fatture prodotte, della violazione delle norme in materia di privacy), a suo avviso malamente apprezzate ed ingiustamente respinte, con motivazione lacunosa e non condivisibile.
4. Ha resistito al gravame ASM Rovigo S.p.A., deducendone l'inammissibilità ed l'infondatezza e chiedendone pertanto il rigetto.
5. All'udienza in camera di consiglio del 23 settembre 2014, fissata per la decisione sull'istanza cautelare di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, la Sezione, informati i difensori delle parti dell'intenzione di decidere direttamente nel merito la causa, l'ha trattenuta in decisione, stante la completezza dell'istruttoria e l'integrità del contraddittorio ed essendo irrilevante l'attuale mancanza del fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio.
6. L'appello deve essere accolto, essendo fondato ed assorbente il primo motivo di gravame, con cui è stato dedotto il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nella controversia de qua.
 - 6.1. Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, dal quale non vi è motivo di discostarsi, conformemente del resto a quanto precisato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 204 del 2004, le controversie in materia di servizi pubblici rientranti nella giurisdizione esclusiva sono solo quelle nelle quali l'amministrazione opera in veste di autorità, pur se i rapporti tra amministrazione e amministrati possano essere declinati nelle forme della relazione giuridica "diritto – obbligo", spettando invece al giudice ordinario quelle che abbiano un contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere di intervento dell'amministrazione a tutela di interessi generali

(Cons. St., sez. V, 11 dicembre 2013, n. 5964; Cass. SS.UU. 7 gennaio 2014, n. 67; 12 ottobre 2011, n. 20939; 27 luglio 2011, n. 26391).

La giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133 c.p.a., non si estende alle controversie di natura patrimoniale afferente al rapporto concessorio e specificamente attinenti a indennità, canoni o altri corrispettivi, che danno vita a controversie civilistiche pure, soggette in quanto tali alla giurisdizione del giudice ordinario (Cons. St., sez. IV, 4 marzo 2014, n. 1022).

6.2. Nel caso in esame la controversia ha natura esclusivamente patrimoniale, concernendo il mero pagamento di diritti e/o tariffe (asseritamente) dovuti dall'appellante alla ASM Rovigo S.p.A. (quale società in house del Comune di Rovigo, affidataria di funzioni cimiteriali [inumazioni, tumulazioni, estumulazioni, traslazioni, cremazioni, ivi comprese le opere murarie] e di polizia mortuaria [tra cui adempimenti derivanti dall'autorizzazione al trasporto salma, resti mortali, ossa umane in luogo diverso o in altro comune; autorizzazioni all'esumazione, all'estumulazione e successiva traslazione, etc., ivi compresa la riscossione dei relativi diritti e tariffe]) proprio in relazione allo svolgimento di tali funzioni cimiteriali o di polizia mortuaria, come risultante dalle prodotte fatture.

Né a diverse conclusioni circa la natura patrimoniale della controversia conduce la delineata qualità dell'appellata ASM Rovigo S.p.A., tanto più che non viene in alcun modo in rilievo l'esercizio di poteri pubblicistici, trattandosi della semplice applicazione di diritti e tariffe prefissati.

Deve essere pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, appartenendo la controversia in questione alla cognizione del giudice ordinario.

7. In conclusione l'appello deve essere accolto e per l'effetto deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con conseguente annullamento della sentenza impugnata ed inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo. Possono essere compensate le spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla soc. Ferrari Onoranze Funebri s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sez. I, n. 911 del 24 giugno 2014, lo accoglie e, per l'effetto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, annulla la sentenza impugnata e dichiara altresì inammissibile il ricorso per decreto ingiuntivo.

Dichiara compensate le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Carmine Volpe, Presidente

Carlo Saltelli, Consigliere, Estensore

Manfredo Atzeni, Consigliere

Antonio Amicuzzi, Consigliere

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/09/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)